

## MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell'impianto:

- a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta, in caso di impedimento ad essere presente all'ispezione;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l'ispezione;
- c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
  - 1) il libretto di impianto, regolarmente compilato, completo degli allegati e comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
  - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 74/2013 e all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
  - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n. 37/2008;
  - 4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPEL) e quant'altro necessario, secondo la tipologia dell'impianto.

Alla data e all'ora (ovvero entro la fascia oraria) comunicate, l'ispettore si presenterà all'indirizzo indicato nella lettera di preavviso munito di tesserino di riconoscimento.

L'ispettore, nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi del DPR 74/2013 e della Legge Regionale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto gli atti d'accertamento da lui eseguiti sono a fondamento dei provvedimenti prescrittivi, impositivi e sanzionatori che può assumere l'Autorità Competente.

L'ispettore dovrà avere libero accesso ai locali ove è ubicato l'impianto e avrà il compito di controllare che la gestione, l'esercizio e la manutenzione periodica dell'impianto termico oggetto del controllo, nonché l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, siano conformi ai disposti della vigente legislazione ed alle normative tecniche applicabili.

L'ispettore dovrà accertare l'identità della persona presente al controllo, che potrà essere il responsabile o persona da esso delegata, annotando sul verbale il nominativo, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale (oppure data e luogo di nascita) ed un recapito telefonico sia del responsabile, sia dell'eventuale delegato; in caso di persona delegata provvederà, inoltre, a ritirare la delega scritta e ad allegarla al verbale.

Nel caso in cui l'ispettore rilevi, a suo insindacabile giudizio, che l'accessibilità al generatore o generatori di calore dell'impianto termico o al foro di prelievo dei fumi dei generatori di calore, non possa avvenire in condizioni tali da garantire la propria sicurezza ed incolumità, provvederà a sospendere l'ispezione e richiederà al responsabile di impianto la ripetizione dell'ispezione che dovrà avvenire alla presenza del manutentore di fiducia del responsabile stesso, dandone specifica notizia nel rapporto di ispezione. L'ispezione verrà conclusa secondo le modalità e tempistiche di cui al precedente art. 5.3.

L'ispettore procederà quindi ad effettuare le verifiche previste su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando al termine delle operazioni di controllo, un apposito "verbale di ispezione" per ciascuno dei generatori verificati.

Su tale verbale dovranno essere riportate tutte le risultanze delle singole verifiche effettuate e tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie relativamente all'impianto; potranno inoltre esservi annotate le eventuali osservazioni effettuate dal responsabile d'impianto o dal suo delegato.

Il verbale, compilato in duplice copia, dovrà essere sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato; una delle copie sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o al suo delegato, e dovrà essere allegata al libretto d'impianto; sarà facoltà del responsabile dell'impianto o del suo delegato far annotare sul verbale eventuali dichiarazioni.

Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto d'impianto (allegato "I" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma dell'ispettore.

Nessuna somma di denaro dovrà essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.